

IL TRASPORTO

Per il trasporto dei cavalli le modalità sono diverse, a seconda delle preferenze, delle occasioni e delle possibilità.

Ci si può affidare ad un trasportatore, scelta costosa e valida per gruppi di 6/8 cavalli, oppure si può affittare un van o un trailer, ma entrambe le soluzioni risultano comunque piuttosto onerose.

Sia il trasportatore che l'affitto vanno bene per trasporti occasionali, se avete intenzione di spostarvi spesso la soluzione meno onerosa è l'acquisto; van o trailer una questione di scelta personale.

Il primo è più sicuro e confortevole (per il cavallo) ma comporta il mantenimento e la manutenzione di un mezzo motorizzato e quindi assicurazione, tassa di circolazione, officina (almeno di tanto in tanto) pneumatici, ecc.; a parte il costo dell'acquisto non è proprio economico.

Inoltre una volta arrivati a destinazione se ci si deve spostare si ha un mezzo ingombrante e non troppo confortevole (per gli umani).

Il secondo risulta un po' meno confortevole (per il cavallo) e necessita di maggiore attenzione durante la guida, ma il costo del mantenimento è poca cosa e si ha sempre l'auto a disposizione; anche il confort (per gli umani) in viaggio è molto migliore che con il van.

Bisogna però tenere presente alcune disposizioni del Codice della Strada (fonte Polizia Stradale di Ravenna):

1. Con la patente B, si possono guidare veicoli con rimorchio con massa (peso) complessiva (motrice+rimorchio), a pieno carico non superiore a 35 q., purché la massa del rimorchio carico, non superi la massa a vuoto (vedi libretto di circolazione) della motrice.
2. Diversamente, purché la motrice non superi i 35 q, occorre la patente B E.
3. Se la massa della motrice o se la massa complessiva di motrice + rimorchio superano i 35 q. occorre la patente C.

Attenzione, la normativa per i TATS (Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive, come sono generalmente immatricolati i trailer) precisa che per contestarvi qualsiasi infrazione relativa al peso, i mezzi devono essere pesati, non possono contestarvi nulla sulla base di quanto indicato nei documenti o tantomeno su stime presunte.

Attenzione, ogni tanto si spargono voci relative a cartelli da apporre sul retro dei trailer, del tipo TRASPORTO CAVALLI o TRASPORTO ANIMALI VIVI, ad oggi (28/12/2010) non esiste una normativa o circolare applicativa del Codice della Strada che preveda un qualche tipo di cartello obbligatorio.

Attenzione, per i mezzi (auto+trailer) che NON superano il peso dei 35 q. non vi sono prescrizioni anche per l'applicazione degli adesivi con i limiti di velocità.

Ovviamente i mezzi devono essere in regola con le disposizioni sanitarie ed i regolamenti per il trasporto di equidi, e senza le relative autorizzazioni non si possono effettuare trasporti in conto terzi, ma solamente in conto proprio, ovvero con il vostro mezzo potete trasportate solo i vostri cavalli o quelli dei vostri amici.

Normativa Trasporto Cavalli

La trovate sul sito della FISE <http://www.fise.it/index.php?id=1365>.

E nel manuale realizzato dal Ministero della Salute che trovate anche su questo sito nella sezione "Circolare"

Trasporti: chiarimenti sulla normativa

23.04.2008

In riferimento al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della Salute ha emanato ulteriori importanti chiarimenti in merito al trasporto di equidi in "conto proprio o conto terzi". Nella Nota Ministeriale si ribadisce che il trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, in quanto trasporto effettuato al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1/2005.

Inoltre nella suddetta nota si legge che: "l'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale.

Si ritiene, pertanto, utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cose (equidi)" trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, così come stabilito all'articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento".

Nella stessa Nota si puntualizza invece che in alcuni casi "il trasporto in conto proprio, qualora praticato (omissis) previa licenza rilasciata dalle competenti Autorità, costituisce, sia pure in via accessoria, parte integrante dell'attività economica dell'impresa, anche se l'esistenza di una serie di limitazioni (omissis), consentono di distinguerlo in maniera chiara dal "trasporto in conto terzi". Da quanto sopra riportato si evince che il trasporto di equidi in regime di "Trasporto in conto proprio" ai sensi della normativa sui trasporti (legge n. 298/74), come ad esempio nel caso di trasporti di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, rientra per definizione tra le attività economiche e pertanto ricade pienamente nel campo di applicazione del regolamento n. 1/2005".

Il testo completo della Circolare, di cui si consiglia di prendere visione, è disponibile sul sito web della FISE, area Veterinaria, settore Trasporti (<http://www.fise.it/index.php?id=1365>).

Documenti necessari per effettuare il trasporto cavalli tramite van o trailer in Italia

Nel trasporto cavalli a mezzo trailer o van quando si viaggia dentro il territorio italiano si debbono avere questi documenti, i punti 1,2,4,6 (in grassetto) valgono per i non professionisti del trasporto.

- 1. La dichiarazione di provenienza dei cavalli, che si ottiene compilando il modello 4 (ROSA) completo di firma del trasportatore.**
- 2. Documenti identificativi dei cavalli che sono il passaporto o il libretto sanitario.**
3. Per un trasporto cavalli superiore alle otto ore è necessario il ruolino di marcia, che si ottiene compilando un modulo fornito dalle ASL, facendolo firmare al trasportatore e, dopo l'arrivo, bisogna conservarlo per almeno due anni.
- 4. Autorizzazione sanitaria per i van o i trailer che si utilizzano per il trasporto cavalli. Questo documento si ritira alla ASL di appartenenza.**
5. Autorizzazione alla persona per il trasporto cavalli. Questo modulo è una sorte di patente formato tessera, che viene rilasciata dalla ASL dopo avere frequentato un corso idoneo (solo in caso di trasportatori in conto terzi).
- 6. Dichiarazione di van o trailer disinfettato, bisogna richiederlo prima della partenza alla ASL di appartenenza.**
 - Se il trasporto cavalli è diretto all'estero (dentro il territorio U.E.) bisogna aggiungere anche il Certificato sanitario per il passaggio intra U.E.; anche questo documento va

ritirato presso la ASL di appartenenza che lo consegna a ridosso della partenza e vale solo dieci giorni. Per cui se si ha in programma di restare all'estero più di dieci giorni, prima del viaggio di ritorno bisogna richiedere all'autorità veterinaria del posto da cui si parte un altro certificato come quello dell'andata.

ATTENZIONE

Per il trasporto di animali **in Italia**, sul retro del trailer deve essere apposto un cartello con la dicitura **TRASPORTO ANIMALI**, se il trasporto viene effettuato anche **all'estero** va apposto il cartello **ANIMALI VIVI** (o LIVING ANIMALS).

Per quanto ci riguarda anche la Repubblica di San Marino è considerata paese estero, e se non volete avere noie al rientro in Italia è meglio avere anche il secondo cartello, o solamente uno indicante **TRASPORTO ANIMALI VIVI**.

CHE COS'E' UN T.A.T.S.

Il TATS è un rimorchio stradale soggetto ad immatricolazione, cioè con carta di circolazione e targa propria. L'acronimo T.A.T.S. sta per Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive, il che significa, nella generalità dei casi, cavalli, auto da corsa, motociclette, aerei ultraleggeri, alianti, barche. Il TATS viene identificato attraverso un elemento fondamentale: l'uso.

Il TATS, infatti, deve essere adibito al trasporto di qualcosa che non sia, comunque, oggetto di commercio; ciò significa che sul TATS dobbiamo caricare oggetti o animali che servano solo ad arricchire il tempo libero di chi li trasporta e non costituiscano, invece, attività di compravendita. Nulla dice la norma circa lo stato di disponibilità dell'oggetto caricato, cioè non è rilevante che il cavallo trasportato appartenga o meno allo stesso proprietario del TATS.

Altro elemento di distinzione del TATS è l'allestimento. Si tratta di un rimorchio stradale dotato di uno specifico allestimento per il trasporto esclusivo di un tipo ben definito di attrezzatura.

Non esistono, quindi, TATS universali, cioè veicoli capaci di trasportare, indifferentemente, cavalli o alianti, così come un semplice pianale non potrà essere definito TATS e trasportare una barca.

Non dimentichiamo, però, che uno stesso rimorchio può essere indifferentemente immatricolato come TATS ovvero come "trasporto specifico di ..."; la differenza non è solo formale: un rimorchio per trasporto specifico rientra nella disciplina del trasporto professionale (che ha, come fine ultimo, la compravendita del bene trasportato) e non gode, quindi, di tutti i benefici accordati al TATS (si pensi, una per tutte, all'esenzione dal cronotachigrafo).